

COMUNE DI CASTEGNATO

Regione Lombardia - Provincia di Brescia

Comune di Castegnato

via Pietro Trebeschi, 8 - 25045 Castegnato (BS)

t. 030 2146811

e-mail: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

c. f. e p.i. 0084 1500176



Maggio 2025

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Ai sensi di

Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285

Legge Regionale, 18 novembre 2003, n. 22

Regolamento Regionale, 14 giugno 2022, n. 4



INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	6
Articolo 1 Oggetto	6
Articolo 2 Definizioni.....	7
Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico	8
Capo II – COMPETENZE E RESPONSABILITA'	9
Articolo 4 Competenze.....	9
Articolo 5 Responsabilità.....	9
Capo III – GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI	10
Articolo 6 Servizi gratuiti	10
Articolo 7 Servizi a pagamento.....	10
Articolo 8 Sepoltura per indigenti o senza fissa dimora	11
Titolo II – POLIZIA MORTUARIA	12
Capo I – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.....	12
Articolo 9 Adempimenti conseguenti il decesso	12
Articolo 10 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme	12
Articolo 11 Dichiarazione di morte	13
Articolo 12 Denuncia della causa di morte	13
Articolo 13 Accertamento necroscopico.....	14
Articolo 14 Referto all’Autorità giudiziaria	14
Articolo 15 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane	15
Capo II – OSSERVAZIONI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	15
Articolo 16 Termini di osservazione.....	15
Articolo 17 Modalità di osservazione.....	15
Articolo 18 Depositi di osservazione e obitori	16
Articolo 19 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	17
Articolo 20 Riscontro diagnostico e autopsia.....	17
Articolo 21 Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza	18
Articolo 22 Prelievi per trapianti terapeutici	18
Articolo 23 Imbalsamazione e tanatoprassi.....	19

Articolo 24	Case funerarie / Sale del commiato	19
Capo III – FERETRI		21
Articolo 25	Deposizione del cadavere nella cassa.....	21
Articolo 26	Verifica e chiusura dei feretri	21
Articolo 27	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	22
Articolo 28	Piastrina di riconoscimento	23
Capo IV – AUTORIZZAZIONI.....		23
Articolo 29	Autorizzazioni comunali	23
Articolo 30	Autorizzazioni dell’Azienda Tutela della Salute	23
Capo V – TRASPORTI E RITI FUNEBRI		24
Articolo 31	Definizione ed effettuazione del trasporto funebre	24
Articolo 32	Norme generali	25
Articolo 33	Modalità di trasporto e percorso	25
Articolo 34	Riti funebri	26
Articolo 35	Trasferimento di salme.....	26
Articolo 36	Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività.....	27
Articolo 37	Trasporto di cadaveri.....	27
Articolo 38	Trasporto in luoghi diversi dal cimitero.....	28
Articolo 39	Trasporto da e per l’estero	28
Articolo 40	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	29
Articolo 41	Rimesse per auto funebri	30
TITOLO III - CIMITERO E MODALITÀ DI SEPOLTURA.....		31
Capo I - CIMITERO		31
Articolo 42	Ubicazione e conformazione del cimitero.....	31
Articolo 43	Disposizioni generali di gestione e vigilanza.....	31
Articolo 44	Sepoltura al cimitero.....	32
Articolo 45	Reparti speciali	34
Articolo 46	Ossario e cinerario comune.....	34
Capo II - PIANO CIMITERIALE COMUNALE.....		34
Articolo 47	Norma di rinvio	35
Capo III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI		35
Articolo 48	Inumazione	35

Articolo 49	Fossa	36
Articolo 50	Cassa per inumazione	37
Articolo 51	Deposito del feretro nella fossa	38
Articolo 52	Campo defunti islamici	38
Articolo 53	Tumulazione	38
Articolo 54	Loculi e lapidi a chiusura di essi	40
Articolo 55	Cassa (o bara), urna o cassetta per tumulazione	40
Articolo 56	Deposito del feretro nel loculo	40
Articolo 57	Ornamenti e decori delle sepolture	41
Articolo 58	Sepoltura provvisoria	41
Articolo 59	Danni a lapidi o a decori di sepolture e trasferimento feretri	42
Capo IV - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI		43
Articolo 60	Esumazioni	43
Articolo 61	Esumazioni ordinarie	43
Articolo 62	Esumazioni straordinarie	45
Articolo 63	Estumulazioni	45
Articolo 64	Estumulazioni ordinarie	46
Articolo 65	Estumulazioni straordinarie	47
Articolo 66	Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie	48
Articolo 67	Esumazioni/estumulazioni a pagamento e gratuite	48
Articolo 68	Traslazione del feretro /cassettina contenente resti mortali / urna cineraria all'interno del cimitero	49
Articolo 69	Raccolta dei resti ossei	49
Articolo 70	Ricongiungimenti	49
Articolo 71	Oggetti da recuperare	50
Articolo 72	Recupero e smaltimento dei materiali	50
Articolo 73	Chiusura del cimitero	51
Capo V - CREMAZIONE		51
Articolo 74	Crematorio	51
Articolo 75	Autorizzazione alla cremazione	51

Articolo 76	Avvio al crematorio.....	53
Articolo 77	Urne cinerarie	53
Articolo 78	Consegna ed affidamento delle ceneri.....	54
Articolo 79	Dispersione delle ceneri	55
Capo VI - POLIZIA CIMITERIALE.....		56
Articolo 80	Orario.....	56
Articolo 81	Disciplina dell'ingresso	56
Articolo 82	Divieti speciali	57
Articolo 83	Sanzioni.....	58
Articolo 84	Manutenzioni.....	58
Titolo IV – CONCESSIONI		60
Capo I – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI.....		60
Articolo 85	Tumulazioni, inumazioni e sepolture private	60
Articolo 86	Durata e tariffe	62
Articolo 87	Uso tombe di famiglia.....	62
Articolo 88	Prenotazione della sepoltura.....	63
Articolo 89	Assegnazione gratuita	63
Capo II – RINNOVO, PROROGA E SUBENTRO		63
Articolo 90	Rinnovo e proroga	64
Articolo 91	Subentro	64
Capo III – REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE.....		65
Articolo 92	Revoca	65
Articolo 93	Decadenza	65
Articolo 94	Rinuncia	66
Articolo 95	Estinzione.....	67
Titolo V – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI		68
Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....		68
Articolo 96	Accesso al cimitero	68
Articolo 97	Autorizzazioni e permessi di costruzione per sepolture private	68
Articolo 98	Recinzione delle aree e materiali di scavo.....	69
Articolo 99	Responsabilità	69
Articolo 100	Circolazione dei mezzi e deposito di materiali	69

Articolo 101	Orario di lavoro e sospensione dei lavori	70
Articolo 102	Vigilanza.....	70
Capo II – ATTIVITÀ FUNEBRE		70
Articolo 103	Funzioni e autorizzazioni	70
Articolo 104	Divieti.....	71
Capo III – PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO		72
Articolo 105	Obblighi e divieti	72
TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		73
Capo I – DISPOSIZIONI VARIE		73
Articolo 106	Assegnazione gratuita di sepoltura a Ministri di Culto	73
Articolo 107	La planimetria della struttura cimiteriale.....	73
Articolo 108	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	74
Articolo 109	Scadenario delle concessioni	74
Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		75
Articolo 110	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	75
Articolo 111	Norma finale e di rinvio	75
Allegato 1 – Modulistica e Tipologie lapidi e cippi		76
Allegato 2 - Schemi gradi parentela e affinità.....		77
Allegato 3 - Disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali		78

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento viene formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie* (di seguito rd 1265/1934), del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 *Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria* (di seguito dPR 285/1990) - Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230 - , della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa* e della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*, della Legge 30 marzo 2001, n. 130 *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri* (di seguito l 130/2001) - G.U. 19 aprile 2001, n. 91, del Decreto Presidente Repubblica 10 luglio 2003, n. 254 *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179* (di seguito dPR 254/2003), della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* (di seguito lr 33/2009) e del Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4 *Regolamento in attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)* (di seguito rr 4/2022).
2. Il presente *Regolamento* ha per oggetto il complesso delle norme dirette all'Amministrazione comunale, all'eventuale Gestore del servizio cimiteriale incaricato direttamente dall'Ente, alla cittadinanza, agli operatori privati addetti al trasporto e alla costruzione di monumenti funebri oltre a tutte le attività e i servizi che si svolgono in ambito comunale e sono connessi con la polizia mortuaria.
3. Ai fini del presente *Regolamento*:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dall'Amministrazione comunale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali le attività di medicina necroscopica, il servizio mortuario sanitario, ecc.;

- b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
- c) nell'ambito cimiteriale è compreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, ecc.;
- d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi dell'art.67 bis della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 si definisce:

- **bara o cassa:** cofano destinato a contenere una salma o un cadavere;
- **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **casa funeraria:** struttura gestita da imprese funebri situata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri;
- **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **centro servizi:** impresa che svolge attività funebre di cui all'art.74 della L.R.33/2009;
- **deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo:** luogo di sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **feretro:** insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- **resto mortale:** cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni dall'inumazione o tumulazione;
- **sala del commiato:** sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocate anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

- **spazi per il commiato:** luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatocosmesi:** insieme dei trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- **trasporto funebre:** trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- **trasporto di resti mortali:** trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- **urna funeraria:** urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del DPR 258/1990, affinché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Detto registro cimiteriale è preferibilmente di natura digitale, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico e visionabili, presso il competente ufficio comunale anche mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente:
 - a) orario di apertura e chiusura della struttura cimiteriale (affisso anche all'ingresso della stessa);
 - b) il presente *Regolamento*;
 - c) il Piano Cimiteriale;
 - d) riferimenti e recapiti telefonici del Gestore, se presente;
 - e) riferimenti e recapiti telefonici dei competenti uffici comunali;
 - f) l'elenco delle sepolture soggette a esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria nel corso dell'anno;
 - g) la data di inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria con almeno due mesi di anticipo affinché i parenti dei defunti possano comunicare la destinazione finale dei resti mortali dei loro congiunti;

- h) ogni altro atto e/o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II – COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Articolo 4 Competenze

1. Le funzioni e le attività di polizia mortuaria di competenza dell'Amministrazione comunale sono esercitate dagli uffici comunali, secondo le determinazioni organizzative stabilite dall'amministrazione stessa, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (di seguito D.Lgs 267/2000) e dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento pubblico del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (di seguito D.Lgs 165/2001). Le funzioni sono svolte avvalendosi, ove ritenuto necessario e opportuno, per gli aspetti igienico-sanitari, del contributo della competente Azienda di Tutela della Salute (ATS). In particolare, al Responsabile dei Servizi Demografici, competono gli aspetti tecnico-gestionali.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria sono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31 e 114 del dLgs 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.
3. ~~Spettano al dirigente,~~ e ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa tutte le funzioni di cui al presente *Regolamento*, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente *Regolamento* non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del *Regolamento* stesso.

Articolo 5 Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale garantisce, anche attraverso il Gestore, se presente, che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo a persone, animali e/o cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Capo III – GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI

Articolo 6 Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente *Regolamento*.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la fornitura della cassa, il trasporto, la sepoltura o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie che, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, e delle disposizioni regionali correlate, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'ISEE qualificante lo stato d'indigenza o lo stato di bisogno della famiglia;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) la deposizione indistinta delle ossa all'interno dell'ossario comune;
 - d) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri all'interno del giardino delle rimembranze.

Articolo 7 Servizi a pagamento

1. Tutti gli altri servizi, non compresi nel precedente articolo, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.
2. L'Amministrazione comunale può individuare, con specifico atto di Giunta comunale, particolari servizi mortuari e/o cimiteriali da erogare a tariffa agevolata purchè vengano quantificati i relativi oneri e i mezzi di copertura.

3. Ove la legge modifichi l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza necessariamente modificare il presente *Regolamento*.
4. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 8 Sepoltura per indigenti o senza fissa dimora

1. L'Amministrazione comunale sostiene la spesa per la sepoltura degli indigenti o dei senza fissa dimora, cioè cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari deceduti nel territorio comunale.
2. La sepoltura potrà avvenire tramite inumazione con cassa in legno di scarsa durabilità, trasporto funebre e sepoltura decorosi e posa di lapide idonea a identificare il defunto;
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio Servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, inteso in senso allargato, e sulla situazione economica degli interessati (indicatore ISEE o equiparabili), qualora non siano stati fissati requisiti e procedure specifici in altri regolamenti comunali.
4. Le spese di trasporto funebre, cremazione, sepoltura e posa di lapide relativa a persone indigenti o senza fissa dimora possono essere poste in capo al comune di ultima residenza del defunto ai sensi dell'art. 5 della l. 130/2001.
5. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, la fornitura gratuita di qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale in conseguenza del decesso e per la sepoltura, qualunque sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate all'Ente entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli stessi. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e l'Amministrazione comunale ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.
6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, s'intendono gli ascendenti e i discendenti del defunto fino al terzo grado.

Titolo II – POLIZIA MORTUARIA

Capo I – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Articolo 9 Adempimenti conseguenti il decesso

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del dPR 285/1990 e all'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396 *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1977, n. 127* (di seguito dPR 396/2000).
2. Il medico curante o chi per esso, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 69 della l.r. 33/2009.
3. L'Ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del dPR 396/2000 e del comma 3 dell'articolo 72 della l.r. 33/2009, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del dPR 285/1990.
5. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del dPR 285/1990.
6. Per i prodotti abortivi si applica il comma 2 dell'articolo 7 del dPR 285/1990.
7. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del dPR 254/2003.

Articolo 10 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 10 e 11 del r.r. 4/2022, con le modalità di cui all'articolo 70 della l.r. 33/2009.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere può essere deposto nella cassa. Il feretro può essere chiuso e successivamente inumato, tumulato o cremato esclusivamente trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato, ovvero quello ridotto nei casi previsti.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" (di seguito dm 582/1994), autorizza il medico necroscopo a consentire

la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico, l'autopsia ovvero i trattamenti conservativi eventualmente richiesti.

4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Articolo 11 Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza delle predette figure, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è firmata da chi compila l'apposito modulo, e contiene i dati occorrenti e gli adempimenti conseguenti, ai sensi del DPR 396/2000.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività pubblici o privati sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore sanitario o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

Articolo 12 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, e in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia all'Ufficiale di stato civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda predisposta dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ATS.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del DPR 285/1990.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ATS dispone circa il trasporto, il trattamento e la destinazione.
7. Presso l'ATS viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 13 Accertamento necroscopico

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dall'ora del decesso, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 16, comma 2 del presente *Regolamento*. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
2. L'accertamento necroscopico ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio-sanitarie o socio-assistenziali; all'Amministrazione comunale vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 14 Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi all'Autorità giudiziaria spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti, nei casi suesposti, qualora rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del DPR 285/1990 e dell'articolo 76 del DPR 396/2000.

Articolo 15 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ATS. Inoltre l'ATS deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria.

Capo II – OSSERVAZIONI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 16 Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
 - a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento,
 - b) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del dPR 285/1990 e dal dm 582/1994;
 - c) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio dell'ATS.
3. L'osservazione è da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 17 Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettronici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nella cassa prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 18 Depositi di osservazione e obitori

1. L'Amministrazione comunale deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'Amministrazione comunale può assicurare la disponibilità di un deposito di osservazione e di un obitorio in strutture deputate allo scopo e con i requisiti di legge, opportunamente convenzionate con il Comune stesso.
3. L'ammissione al deposito di osservazione o all'obitorio è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. In caso di unico locale, il medesimo dovrà essere sottoposto a disinfezione a cura e spese dell'Amministrazione comunale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'ATS o in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala del commiato,
 - b) alla camera mortuaria della struttura sanitaria,
 - c) all'abitazione propria o dei familiari.
9. Il trasporto di una salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione è svolto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 33/2009 e sono a carico dei familiari richiedenti.

10. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 19 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente *Regolamento*, la chiusura del feretro e la sepoltura di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per la sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dal comma 2 dell'articolo 7 del DPR 285/1990, a richiesta dei familiari sono sepolti nel cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di sepoltura a cura dell'ATS. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura a un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 20 Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è un esame settorio effettuato allo scopo di chiarire le cause del decesso e viene effettuato sui cadaveri secondo le prescrizioni degli articoli 37, 38 e 39 del DPR 285/1990.
2. L'autopsia è un esame autoptico normalmente disposto dall'autorità giudiziaria al fine di verificare eventuali ipotesi di reato e viene effettuata sui cadaveri secondo le prescrizioni dell'articolo 45 del DPR 285/1990.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del DPR 285/1990, i risultati devono essere comunicati all'Ufficiale di stato civile e da quest'ultimo al competente servizio dell'ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
4. Quando risulta che la causa di morte sia stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
5. Le spese per il riscontro diagnostico e per le autopsie sono a carico del soggetto per il quale sono effettuati.
6. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Articolo 21 Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore* (di seguito rd 1592/1933), i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento, possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'Ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere, previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
3. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli da 40 a 43 del DPR 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere individuati con idoneo metodo identificativo che riporti le generalità del defunto.
4. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 41 del DPR 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.
5. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per l'eventuale cremazione e per la sepoltura, sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. Alle strutture di cui al comma 1 il competente servizio dell'ATS, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 285/1990 la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e/o ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e/o ossa umane.

Articolo 22 Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti* (di seguito l 91/1999), e del regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (abrogata), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (di seguito DPR 409/1977).

Articolo 23 Imbalsamazione e tanatoprassi

1. A richiesta dei familiari possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte ed essere svolti nei luoghi, dai soggetti e con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 48 del dPR 285/1990.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte non sia dovuta a reato.
3. All'ATS sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatoprassi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettivo-diffusive.
6. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 24 Case funerarie / Sale del commiato

1. Le case funerarie sono strutture gestite da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 3 della Lr 33/2009.
2. Le strutture destinate a ospitare case funerarie debbono rispettare le indicazioni di cui all'articolo 70bis della Lr 33/2009.
3. È consentita presso le case funerarie l'attività di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
4. L'Amministrazione comunale autorizza tramite il Responsabile dell'Ufficio tecnico la costruzione e la gestione di case funerarie compatibilmente con quanto stabilito all'interno del vigente Piano di Governo del Territorio. È raccomandabile la localizzazione delle sale del commiato nei seguenti ambiti:
 - a) commerciali;
 - b) servizi.
5. È vietato realizzare e gestire case funerarie in prossimità di:
 - a) strutture sanitarie pubbliche o private;
 - b) cimiteri e crematori;
 - c) strutture socio-sanitarie e socio assistenziali;
 - d) hospice.

6. L'articolo 10 e l'allegato I del rr 4/2022, cui si rimanda, specificano i soggetti autorizzati a costruire e gestire una casa funeraria, i requisiti cui deve sottostare la struttura e la gestione della stessa.
7. L'ammissione nella casa funeraria è consentita dal responsabile della struttura o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui all'allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2005, n. VII/20278 - *Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4* (di seguito dgr 20278/2005) e della diretta richiesta di ammissione del defunto da parte di familiari aventi titolo.
8. Il responsabile della casa funeraria è tenuto ad accogliere le salme, ovvero feretri, per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
9. A esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della casa funeraria è tenuto ad accogliere salme, ovvero feretri, provenienti da altri comuni della regione Lombardia. E' sua facoltà ricevere salme, ovvero feretri, provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
10. Per ogni ingresso alla casa funeraria il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare con mezzo informatico e su supporto cartaceo:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
11. Per ogni partenza dalla casa funeraria il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare con mezzo informatico e su supporto cartaceo:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
12. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, ovvero feretro, permanenza nella casa funeraria, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

13. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
14. L'Amministrazione comunale vigila e controlla il funzionamento della casa funeraria, avvalendosi, se il caso lo richiede, dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

Capo III – FERETRI

Articolo 25 Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 27.
2. In ciascuna cassa deve essere racchiuso un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con altre cautele che si rendessero necessarie.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ATS, a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 26 Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta dall'incaricato dell'attività funebre, che deve accertare l'avvenuto rilascio del permesso di sepoltura e, ove richiesto, l'autorizzazione al trasporto. Deve verificare inoltre che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo articolo 27 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto da effettuare.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ATS competente, in particolare in relazione ai trasporti all'estero.
3. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.

4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di sepoltura e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 27 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. Per le casse destinate al trasporto, all'eventuale cremazione e alla successiva sepoltura, si devono osservare i requisiti di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990.
3. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno (anche non trattato). L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con apposito decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.
5. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 31 del DPR 285/1990.
6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte della competente ATS, il rinnovo del feretro.
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. In ogni caso le salme di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere inumate anche se la cassa non corrisponde alle caratteristiche previste dal presente articolo.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
10. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 28 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica inossidabile e non alterabile o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV – AUTORIZZAZIONI

Articolo 29 Autorizzazioni comunali

1. L'Amministrazione comunale autorizza:
 - a) la inumazione o la tumulazione di cadavere o di nato morto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 72 della l.r. 33/2009;
 - b) la cremazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 12 del r.r. 4/2022;
 - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, come previsto dall'articolo 13 del r.r. 4/2022;
 - d) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del r.r. 4/2022;
 - e) la esumazione e la estumulazione;
 - f) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - g) la tumulazione e la cremazione di ossa;
 - h) la traslazione di feretri, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi da una sepoltura a una diversa;
 - i) ogni altra operazione cimiteriale non elencata ai punti precedenti.

Articolo 30 Autorizzazioni dell'Azienda Tutela della Salute

1. L'ATS competente per territorio autorizza:
 - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del d.P.R. 285/1990;
 - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili del comma 2 dell'articolo 3 del d.P.R. 254/2003.

Capo V – TRASPORTI E RITI FUNEBRI

Articolo 31 Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle case funerarie, al luogo delle onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio utilizzando mezzi idonei alla tipologia di trasferimento e al numero di personale necessario, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto funebre si configura come servizio pubblico locale a ogni effetto di legge.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del DPR 285/1990 e, nell'ambito comunale, dal presente *Regolamento*.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e delle parti anatomiche riconoscibili si applicano le disposizioni relative al trasporto di cui all'articolo 3 del DPR 254/2003.
4. Il trasporto interno al cimitero è considerato trasferimento interno di resti mortali ed eseguito a cura del Gestore, se presente, ovvero degli addetti comunali.
5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato a un esercente l'attività funebre.
6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle attività funebri in possesso dei requisiti individuati dalla Lr 33/2009 e dal rr 4/2022. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento* o da provvedimenti ad esso conseguenti.
7. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
8. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 9 del rr 4/2022, se provenienti dalla Regione, o di cui all'articolo 20 del DPR 285/1990, se provenienti da fuori Regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile competente e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.
9. L'ATS è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché all'eventuale Gestore della struttura di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.
10. L'Amministrazione comunale vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri e stabilisce le modalità, i percorsi e gli orari di tale tipologia di trasporti.

Articolo 32 Norme generali

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 27. Ogni trasporto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici a seguito di espressa richiesta degli interessati, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Per i trasporti effettuati dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, al cadavere deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del dPR 285/1990, salvo sia stato imbalsamato.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura/cremazione nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
4. Chi riceve il feretro compila apposito verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al competente ufficio comunale. Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo articolo 38 deve restare in consegna al vettore.
5. I trasporti di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane e ceneri, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale, come integrate dal rr 4/2022.

Articolo 33 Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito rd 773/1931), comprende: il prelievo del deceduto dal luogo del trapasso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo, normalmente, il percorso più breve.
2. Il trasporto funebre deve essere effettuato da attività funebri, qualificate in base alle disposizioni normative vigenti, che siano state autorizzate a tale attività dal comune presso cui ha sede l'impresa.

3. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e/o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prende accordi con il comando del Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e principalmente in relazione all'osservanza del presente Regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.
6. In caso di perduranti inottemperanze, l'Ufficio comunale competente deve disporre l'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la chiusura dell'attività funebre.

Articolo 34 Riti funebri

1. I ministri della chiesa cattolica e degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia religiosa.
3. L'Amministrazione comunale assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; tali spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. I funerali civili o con rito religioso potranno utilizzare gratuitamente gli spazi appositamente individuati all'interno del cimitero. Tali spazi potranno altresì essere utilizzati per cerimonie collettive di commemorazione.
5. I funerali non vengono effettuati nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e su diretta disposizione del Sindaco. In caso di due festività consecutive, il funerale viene effettuato nella giornata antecedente le festività oppure al terzo giorno dal decesso, escluso il giorno di Natale.

Articolo 35 Trasferimento di salme

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato ad altro luogo per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato di cui al comma 4 dell'articolo 70 della l.r. 33/2009, il

prelievo di questo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

2. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, nel rispetto dell'articolo 9 del rr 4/2022, adottando opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Mezzo analogo deve essere utilizzato per il trasporto dei nati morti, dei prodotti abortivi, delle parti anatomiche riconoscibili, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa o di ceneri.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto ed è eseguito in forma privata e senza corteo.
4. Per la movimentazione occorre l'espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o per l'igiene pubblica.
5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - a) abitazione privata;
 - b) depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del dPR 285/1990, sale anatomiche;
 - c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.
7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Articolo 36 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o corpi inanimati portatori di radioattività, è compito dell'ATS prescrivere le norme relative al trasporto, alle onoranze o al divieto allo svolgimento di un corteo quando ciò sia indispensabile, ai provvedimenti necessari per le disinfezioni, alle misure protettive in genere, ai trattamenti e alle destinazioni più opportune.

Articolo 37 Trasporto di cadaveri

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento all'obitorio, alla sala anatomica, al crematorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi,

mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e collocazione nella cassa, il prelievo del feretro e il trasferimento, la consegna al personale incaricato della cremazione e al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e, ove occorrente, la collocazione nella sepoltura.

2. Il trasporto di cadavere è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto ed è eseguito in forma privata anche con corteo.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. All'autorizzazione è allegato il verbale di chiusura feretro per il trasporto del cadavere, come da certificazione di cui al precedente articolo 26, a cura dell'incaricato al trasporto.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per la sepoltura, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze e/o qualora siano previste soste del feretro.
6. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente articolo 27, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
7. Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è emessa dall'Ufficiale di stato civile visto quanto rilevato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS come da precedente articolo 37.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della sepoltura sono autorizzati ~~con unico decreto~~ dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 38 Trasporto in luoghi diversi dal cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o in sepolture privilegiate è autorizzato a seguito di specifica domanda degli interessati.

Articolo 39 Trasporto da e per l'estero

1. Il trasporto di cadavere per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10

febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con Regio Decreto 01 luglio 1937, n. 1379 *Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937* (di seguito rd 1379/1937), o ad altri atti di diritto internazionale, o che si tratti di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del dPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del dPR 285/1990.
3. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra l'Italia e la Santa Sede, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055 *Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938* (di seguito rd 1055/1938).

Articolo 40 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire uno spostamento plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
2. Il trasporto esterno al cimitero di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del dPR 285/1990, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
3. Il trasporto di ossa, ceneri e resti mortali per e da altro Stato non è regolamentato dal rd 1379/1937.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche prescritte dalla legge.
7. In caso di dispersione delle ceneri o dell'affidamento dell'urna cineraria è necessaria la presenza rispettivamente dei moduli di cui agli allegati 5 e 6 della deliberazione di Giunta Regionale 21

gennaio 2005, n. VII/20278. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, l'autorizzazione al trasporto vale anche ai fini della dispersione.

Articolo 41 Rimesse per auto funebri

1. Le rimesse dei carri funebri eventualmente realizzate devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione degli stessi rispettando quanto previsto dall'articolo 21 del dPR 285/1990.

Titolo III - CIMITERO E MODALITÀ DI SEPOLTURA

Capo I - CIMITERO

Articolo 42 Ubicazione e conformazione del cimitero

1. Ai sensi dell'articolo 337 del rd 1265/1934 e dell'articolo 75 della lr 33/2009, il comune di Castegnato provvede al servizio di sepoltura dei defunti presso la struttura cimiteriale comunale di via Pietro Trebeschi, n. 63.
2. Il complesso cimiteriale, come individuata negli elaborati del Piano Cimiteriale comunale, comprende:
 - a) un unico grande campo di forma rettangolare allargata che si conclude con un enorme emiciclo;
 - b) un complesso di vani destinati a servizi igienici, depositi materiale, deposito mortuario, ossario comune, cinerario comune, chiesetta cattolica, ecc;
 - c) aree di collegamento e circolazione pavimentate, sia carrabili che esclusivamente pedonali;
 - d) un numero significativo di monumenti, lapidi, cippi commemorativi, ecc;
 - e) un paio di cappelle collettive, sia di famiglia che comunitarie;
 - f) un articolato insieme di quadre di inumazione all'interno delle quali una porzione è stata dedicata alla seconda sepoltura di cadaveri indecomposti e una alla sepoltura dei deceduti di fede mussulmana;
 - g) un articolato complesso di vani destinate alla sepoltura in tumulo, sia individuale che familiare, adibite ad accogliere feretri, urne cinerarie e cassette resti ossei;
3. L'elencazione di cui al presente articolo risulta essere indicativa e schematica degli elementi presenti all'interno dell'area cimiteriale. Per l'analisi della conformazione dell'area cimiteriale si rimanda ai contenuti di dettaglio degli elaborati grafici e testuali del Piano Cimiteriale comunale.
4. L'Amministrazione comunale a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale 1 marzo 2021, n. 25 ha sottoscritto in data 12 aprile 2021 una nuova concessione con la quale viene riservata alle Suore della Carità delle Beate Capitanio e Gerosa una speciale zona di seppellimento, che occupa la quadra est della zona di forma semicircolare del campo, all'interno della quale trova collocazione anche un ossario comune ipogeo, nonché una cappella collettiva, in particolare quella collocata all'estremità est del percorso trasversale principale posto alla base dell'emiciclo di loculi.

Articolo 43 Disposizioni generali di gestione e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 75 della lr 33/2009, provvede alla gestione, alla custodia, alla manutenzione e agli altri servizi connessi alle funzioni cimiteriali in

economia oppure mediante affidamento a terzi con forme gestionali ritenute idonee e legittime ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione comunale gestisce l'ordine e la sorveglianza cimiteriale compresi gli aspetti igienico-sanitari, per i quali si avvale della consulenza dell'ATS.
3. Le operazioni di inumazione e tumulazione e di traslazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, di prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane sono riservate al personale della ditta incaricata dal Comune.
4. Compete esclusivamente all'Amministrazione comunale la programmazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione massive e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 285/1990.
5. E' vietato il seppellimento di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le indicazioni di cui all'articolo 105 del DPR 285/1990.

Articolo 44 Sepoltura al cimitero

1. A norma dell'articolo 337 del rd 1265/1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ogni Comune deve disporre di un cimitero con almeno un reparto a inumazione.
2. A norma dell'articolo 75 della l.r. 33/2009, qualora non venga richiesta altra collocazione all'interno del cimitero di via Pietro Trebeschi, n. 63 devono essere ricevuti e sepolti senza distinzione di origine, cittadinanza, culto, ecc.:
 - a) i cadaveri di persone residenti nel comune di Castegnato e di quelle morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero comunale o all'interno del comune di Castegnato;
 - c) i nati morti e i prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto nel territorio del comune di Castegnato ovvero nel caso in cui le madri risultino residenti in comune di Castegnato al momento del parto o dell'aborto;
 - d) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - e) i cadaveri, le ossa o le ceneri delle persone non più residenti nel comune di Castegnato qualora ricorra una o più delle seguenti motivazioni:
 - particolari questioni deliberate dalla Giunta Comunale;
 - poiché ricoverate in case di riposo o in centri clinici situati fuori comune;
 - poiché non autosufficienti e assistiti in casa di coniugi parenti e affini residenti in altri comuni (condizione da autocertificare);

- hanno risieduto a Castegnato per almeno 40 anni;
 - f) le ossa o le ceneri di defunti non residenti nel comune di Castegnato solamente su richiesta di coniugi, parenti o affini residenti in comune di Castegnato, in tale ipotesi le cassette contenenti resti ossei e o le urne cinerarie devono essere tumulate nell' ultima fila della campata o, in caso questa sia già occupata, nella penultima;
 - g) i resti mortali e le ceneri di defunti già sepolti nel cimitero comunale;
 - h) le ossa, i resti mortali e le ceneri di defunti ovunque residenti ma che rientrino nella fattispecie prevista per i ricongiungimenti ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento.
3. L'Ufficiale di stato civile, su indicazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in caso di giustificati motivi relativi alla scarsa disponibilità di sepolture o spazi di inumazione, può negare il seppellimento per feretri, resti mortali, ossa e ceneri di defunti residenti fuori dal comune di Castegnato.
 4. Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non ancora iscritti nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel comune di Castegnato.
 5. L'ammissione al cimitero di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane deve avvenire nel rispetto dei contenuti del presente *Regolamento* in tema di concessioni.
 6. Qualsiasi forma di ammissione al cimitero che non preveda una specifica concessione, deve comunque essere preventivamente comunicata al competente ufficio comunale, nelle forme di legge, al fine di autorizzarne l'esecuzione. A titolo meramente esemplificativo si chiarisce che appartengono a questa fattispecie le dispersioni di ceneri all'interno del giardino delle rimembranze, l'inserimento nell'ossario/cinerario comune di ossa o ceneri, ecc.
 7. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 74 del DPR 396/2000 dall'Ufficiale dello stato civile.
 8. I loculi per i feretri, le cassette resti ossei e le urne cinerarie vengono assegnati seguendo l'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra oppure da destra verso sinistra, seguendo la numerazione progressiva all'interno di ciascuna campata predefinita all'interno del programma in uso dal Comune, di questa tipologia di sepolture. L'assegnazione avviene in base alla data e all'ora del decesso.
 9. Prima della tumulazione, nel caso in cui il coniuge o una persona legata da vincolo di parentela entro il primo grado del defunto risulti affetta da invalidità motoria (certificata da ATS e pari almeno all'80%) che impedisca l'approssimarsi al loculo con qualsiasi mezzo, è possibile richiedere la sepoltura in un loculo situato nella prima o seconda fila dal basso, fatta salva la disponibilità.

10. Il feretro del defunto può essere tumulato nei loculi vuoti distribuiti nelle varie campate del cimitero, resisi liberi a seguito di esumazioni/estumulazioni ordinarie/straordinarie, a condizione che, nella stessa campata, sia tumulato un altro coniuge, parente e/o affine entro il terzo grado del defunto.

Articolo 45 Reparti speciali

1. Tenuto conto degli spazi disponibili e vista l'impossibilità di ampliamenti significativi della struttura cimiteriale di Castegnato i reparti speciali sono stati ridotti al minimo e sono stati puntualmente identificati all'interno degli elaborati costituenti il Piano Cimiteriale comunale. Nel cimitero esistente e nel progetto di sviluppo decennale, di cui al Piano Cimiteriale comunale, sono stati introdotti i seguenti reparti speciali:
 - quadra per l'inumazione dei defunti di fede mussulmana;
 - quadra per l'inumazione di bambini, nati morti e prodotti del concepimento;
 - quadra per le seconde sepolture di cadaveri indecomposti ovvero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Le parti anatomiche riconoscibili, su disposizione della competente ASST, previa autorizzazione dell'ATS, vengono normalmente inumate, tumulate o cremate nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta della persona amputata tendente ad ottenere l'inumazione, la tumulazione o la cremazione con diversa modalità, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 254/2003.
3. In via eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali solamente a seguito di apposito provvedimento motivato della Giunta Comunale per la sepoltura di persone decedute a seguito di calamità naturali o appartenenti a speciali categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 46 Ossario e cinerario comune

1. Sono individuati all'interno del cimitero comunale un ossario comune a un cinerario comune provvisorio. Nell'ossario comune sono conservati indistintamente ossa che si rinvenissero dalle esumazioni o estumulazioni. Nel cinerario comune sono conservate le ceneri provenienti dalla cremazione.

In entrambe i casi una volta collocate le ossa/ceneri nell'ossario/cinerario comune non è più possibile traslarle in altra collocazione.

Capo II - PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Articolo 47 Norma di rinvio

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Cimiteriale comunale, con le finalità, le modalità, gli elaborati previsti dal rr 4/2022 e in particolare dall'articolo 18 e dall'allegato II dello stesso.
2. Fino all'approvazione del primo Piano Cimiteriale in applicazione del rr 4/2022, valgono le norme di edilizia cimiteriale di cui ai piani e regolamenti comunali vigenti, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del presente *Regolamento*.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a revisionare il Piano Cimiteriale almeno ogni 10 anni e comunque nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 18 del rr 4/2022.

Capo III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 48 Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in terra, ove il feretro è costituito da una cassa (o bara) in legno e dal cadavere ivi contenuto.
2. Ogni feretro che viene inumato deve contenere un solo cadavere e deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre. Solamente la madre con il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una medesima fossa.
3. Le sepolture hanno durata di 20 anni, computati dal giorno della sepoltura, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
4. L'Amministrazione Comunale, al fine di uniformare i monumenti funebri nelle quadre di inumazione, con apposita deliberazione della giunta Comunale stabilisce le tipologie dei materiali ammessi e le caratteristiche dimensionali e ornamentali dei monumenti funebri realizzati in corrispondenza di ogni singola inumazione. Per i dettagli di tali prescrizioni si rimanda all'Allegato 1 e si specifica che tale allegato può essere sottoposto ad aggiornamento periodico senza che lo stesso comporti variante al presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, si rinvia ai contenuti del presente *Regolamento*, al Piano Cimiteriale e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
6. Nell'ambito del cimitero sono previsti particolari campi per la reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

7. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve svolgersi partendo da una estremità di ciascun riquadro e successivamente di fila in fila procedendo senza soluzione di continuità.
8. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
9. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 49 Fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per non meno di 2,00 m di profondità dal piano di campagna e avere una dimensione al fondo dello scavo di almeno 2,20 m in lunghezza, 0,80 m in larghezza e distare l'una dall'altra di almeno 0,50 m per ciascun lato. La superficie da lasciare scoperta per ciascuna fossa deve essere pari ad almeno 0,60 m², al fine di garantire l'azione degli agenti atmosferici.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. L'unica eccezione consentita riguarda madre e neonato morti in concomitanza del parto, che possono essere sepolti in una stessa fossa, all'interno di una medesima cassa.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2.00 m dal piano di campagna e avere una dimensione al fondo dello scavo di almeno 1,50 m in lunghezza, 0,50 m in larghezza e distare l'una dall'altra di almeno 0,50 m per ciascun lato. La superficie da lasciare scoperta per ciascuna fossa deve essere pari ad almeno 0,30 m², al fine di garantire l'azione degli agenti atmosferici.
4. In merito alle modalità di realizzazione dei monumenti funebri/copri fossa e a tutte le necessarie informazioni per regolamentare le sepolture si rimanda alle prescrizioni contenute all'Allegato 1 al presente Regolamento.
5. All'interno dei campi di inumazione di cadaveri di persone di età inferiore a 10 anni di età, i monumenti funebri - copri sepoltura - in pietra naturale sono costituiti da un basamento orizzontale e da una lapide verticale. Le basi copri sepoltura devono avere le seguenti dimensioni massime: 0,80 m di lunghezza, 0,35 m di larghezza e 0,10 m di altezza dal piano di campagna; mentre la larghezza risulta prescrittiva, la lunghezza può essere ridotta tenendo fisso e allineato il margine corrispondente alla testa del cadavere. Tenendo conto della misura massima possibile dei monumenti funebri, la superficie scoperta e permeabile per ciascuna fossa risulta pari a 0,32 m² nel pieno rispetto delle indicazioni sopra riportate. Nella parte finale del basamento, in

corrispondenza della testa del defunto, sarà possibile installare una lapide, contenete l'immagine e i dati del defunto, che però non potrà avere una altezza superiore a 0,70 m. Complessivamente pertanto il monumento funebre non potrà avere una altezza complessiva superiore a 0,80 m dal piano di campagna.

6. Le fosse dedicate alla seconda sepoltura di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (così dette seconde sepolture) devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) profondità pari a 2,00 m;
 - b) lunghezza pari a 2,20 m;
 - c) distanza, l'una dall'altra, di almeno 10 cm.
7. Gli elementi posti a segnalazione delle seconde sepolture devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) croce di legno fornita dall'Amministrazione comunale, da posizionare in corrispondenza della testa del defunto, recante il nome e le date di nascita e di morte del defunto;
 - b) eventuali ornamenti mobili quali: vasi, piante, lumi o ceri, aventi una altezza massima di 0,30 m dal piano di campagna, devono essere decorosi e rispondenti alla severità del luogo.Non è ammessa la realizzazione e collocazione di altra tipologia di elementi di segnalazione.

Articolo 50 Cassa per inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Tale divieto è esteso anche per le parti decorative delle casse.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno nella realizzazione di casse per inumazione deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro comune per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno qualora necessario.
4. Le tavole del fondo e il coperchio delle casse devono essere composte di un unico pezzo nel senso della lunghezza e possono essere riunite nel numero massimo di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Anche le pareti laterali devono essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza che devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto con le tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto alle tavole laterali mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Lo spessore

delle tavole della cassa di legno per inumazioni non deve essere inferiore a 20 mm. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica contenente il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 51 Deposito del feretro nella fossa

1. Il deposito dei feretri all'interno delle fosse deve essere svolto da personale autorizzato all'operazione che può anche avvalersi di dispositivi manuali e/o meccanici di ausilio al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza degli operatori cimiteriali.
2. Deposto il feretro nella fossa, questa viene immediatamente riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le operazioni di deposito dei feretri all'interno delle fosse non possono essere svolte da parenti del defunto o da dolenti in genere.

Articolo 52 Campo defunti islamici

1. Con ordinanza sindacale n. 2 del 05/01/2022 è stata individuata un'area all'interno del cimitero comunale per defunti di religione islamica.
2. Come da ordinanza sopracitata nella suddetta area verranno accolte le persone decedute aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Castegnato.
3. Per tutte le disposizioni in merito alle caratteristiche del campo defunti di religione islamica si rimanda alle "Indicazioni dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII) in materia cimiteriale" del 29/03/2020 pervenuta con protocollo n° 72 in data 04/01/2022.

Articolo 53 Tumulazione

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, nicchia, forno o tomba di famiglia, di un feretro, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria.
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, della cassetta resti ossei o dell'urna cineraria e non possono essere inferiori alle misure stabilite dall'allegato III del rr 4/2022 o dalle disposizioni che saranno in vigore al momento della progettazione e della realizzazione di nuove sepolture o della ristrutturazione/restauro di quelle esistenti. Attualmente i loculi per feretri devono avere misure interne libere non inferiori a 2,25 m

di lunghezza, 0,75 m di larghezza e 0,70 m di altezza, al netto dello spessore della parete di chiusura. Gli ossari devono avere misure interne libere non inferiori a 0,80 m di profondità e 0,40 m di larghezza e altezza. Infine le nicchie cinerarie devono avere misure interne libere non inferiori a 0,40 di profondità, larghezza e altezza.

3. I loculi stagni devono garantire sotto il feretro condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, tali da garantire il trattenimento di almeno 50 litri di liquidi. I loculi stagni devono inoltre essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
4. I loculi aerati devono essere realizzati in apposite aree individuate dal Piano Cimiteriale comunale e devono adottate tecnologie che consentano il trattamento dei liquidi e dei gas. La neutralizzazione dei liquidi può essere effettuata all'interno del loculo, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili in grado di trattenere almeno 50 litri di liquidi, o all'esterno, attraverso la canalizzazione del percolato in luogo confinato e impermeabilizzato. La neutralizzazione dei gas di putrefazione può essere effettuata all'interno del loculo o all'esterno, per gruppi di sepolture, attraverso specifici sistemi di depurazione con filtri adsorbenti, filtri biologici o soluzioni miste.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri si applicano gli articoli 30 e 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 22 e dell'allegato III del rr 4/2022.
7. Nei loculi colombari, nelle sepolture private, negli ossari e nelle nicchie cinerarie è consentito depositare una o più cassette resti ossei/urne cinerarie secondo le modalità e nei limiti di cui al successivo articolo 67.
8. Le strutture dei loculi destinati alla tumulazione devono rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza sismica delle strutture edilizie. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
9. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi nei limiti di cui ai commi 3 e 4 che precedono.
10. Nella struttura cimiteriale di Castegnato non è prevista la realizzazione di loculi aerati, ma esclusivamente di loculi stagni.

Articolo 54 Loculi e lapidi a chiusura di essi

1. Ai sensi dell'articolo 22 e dell'allegato III del rr 4/2022, per loculo (o colombaro o tumulo o forno) si intende il vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un solo feretro, una o più cassette di resti ossei, una o più urne cinerarie.
2. Le lapidi di marmo dei loculi sono acquistate dai concessionari delle singole sepolture. Le lapidi devono essere realizzate nel rispetto di quanto indicato al comma 2 e 8 dell'articolo 56 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale ha diritto a far rimuovere:
 - le lapidi in marmo a copertura dei loculi / loculi cinerari / loculi ossari nel qual caso non risultano conformi ai modelli come proposti nell'Allegato 1 del presente Regolamento;
 - le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, ogniquale volta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo.

Articolo 55 Cassa (o bara), urna o cassetta per tumulazione

1. Ai sensi dell'articolo 76 bis, comma 1, lettera a) della lr 33/2009, per cassa (o bara) si intende il cofano destinato a contenere una salma o un cadavere.
2. Ai sensi dell'articolo 76 bis, comma 1, lettera d) della lr 33/2009, per cassetta di resti ossei si intende il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili.
3. Ai sensi dell'articolo 76 bis, comma 1, lettera s) della lr 33/2009, per urna funeraria si intende l'urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Articolo 56 Deposito del feretro nel loculo

1. Il deposito dei feretri, delle cassette di resti ossei o delle urne cinerarie all'interno dei loculi, degli ossari o delle nicchie cinerarie deve essere svolto da personale autorizzato all'operazione che può anche avvalersi di dispositivi manuali e/o meccanici di ausilio.
2. Deposito il feretro, il loculo deve essere immediatamente sigillato in modo tale da evitare la dispersione dei gas putrefattivi in ambiente esterno, anche se all'aperto.
3. Le operazioni di deposito dei feretri all'interno dei loculi non possono essere svolte da parenti o amici del defunto.

Articolo 57 Ornamenti e decori delle sepolture

1. A seguito di nuova inumazione o reinumazione, la superficie della fossa deve essere lasciata scoperta, per almeno 6 mesi, al fine di garantire l'assestamento e l'azione degli agenti atmosferici nel terreno.
2. In merito alle modalità di realizzazione dei monumenti funebri/copri fossa e a tutte le necessarie prescrizioni che li regolamentano si rimanda alle prescrizioni contenute all'*Allegato 1* al presente Regolamento.
3. La superficie tra le fosse deve essere lasciata libera e scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno e non è assegnata al concessionario.
4. Decorso il tempo indicato al comma 1, sarà possibile realizzare e porre in opera i monumenti funebri copri fossa che devono presentare le caratteristiche specificate nell'*Allegato 1* del presente *Regolamento*. Il posizionamento delle lapidi deve rispettare l'allineamento dei viali e alle sepolture preesistenti;
5. Per i monumenti funebri copri fossa, il concessionario deve realizzare a proprie spese un basamento che deve garantire la stabilità nel tempo del manufatto.
6. La responsabilità per la rottura del manufatto di copertura/chiusura delle sepolture, della manutenzione e ripristino di eventuali assestamenti della tomba sono a totale carico del concessionario.
7. L'Amministrazione comunale ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, ogniquale volta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo. È altresì possibile provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 58 Sepoltura provvisoria

1. Su richiesta motivata della famiglia del defunto, o di coloro che le rappresentano, l'Ufficio tecnico può autorizzare la sepoltura provvisoria in uno dei loculi a tale scopo individuati nella struttura cimiteriale, previo pagamento del rimborso spese in misura fissa, come da tariffa approvata dalla Giunta comunale. La durata della sepoltura provvisoria non può essere illimitata. Oltre i termini stabiliti, il feretro dovrà necessariamente avere una destinazione definitiva, salvo eventuale diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva.
3. La durata della sepoltura provvisoria non può protrarsi oltre un periodo di 6 mesi, ovvero fino alla definitiva conclusione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, l'Ufficiale di stato civile provvede a ordinare l'inumazione del feretro in campo comune. Il feretro, una volta inumato, non può essere nuovamente tumulato nei loculi per la sepoltura provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi ovvero cremato, previo pagamento dei diritti relativi.
 4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette per resti ossei e di urne cinerarie.
 5. Il canone di utilizzo della sepoltura provvisoria è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno della tumulazione provvisoria e quello della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 6. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il competente Ufficio comunale.
 7. Qualora avvenisse che prima della scadenza della concessione provvisoria – su istanza scritta da parte dei parenti del defunto - l'Ufficio Tecnico autorizzasse il trasferimento della salma per collocarla nella sepoltura definitiva, il Comune entrerà in possesso del loculo assegnato con il presente contratto, senza dovere al concessionario, ai suoi eredi o successori, alcun compenso od altro (Art. 91 del vigente Regolamento);
 8. Il rivestimento del loculo potrà essere provvisorio, quindi, eccezionalmente, non necessariamente in marmo.

Articolo 59 Danni a lapidi o a decori di sepolture e trasferimento feretri

1. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle lapidi e dei decori delle sepolture, come pure la manutenzione della lapide e del loculo rimangono ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi;
2. l'Amministrazione concedente non potrà essere ritenuta responsabile e nessun indennizzo o compenso potrà essere richiesto alla stessa qualora - per causa di forza maggiore od altra qualsiasi eventualità - il loculo concesso venisse danneggiato o distrutto;
3. il Comune si riserva la facoltà di trasferire il feretro in un altro loculo a proprie spese qualora se ne ravvisasse l'assoluta necessità in casi di esecuzioni di lavori (di ristrutturazione od ampliamento ecc.) presso il Cimitero, anche nel caso la concessione in essere non fosse scaduta.

Capo IV - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Articolo 60 Esumazioni

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate a nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo in caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ATS, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni ordinarie e/o straordinarie quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ATS competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
5. I soggetti aventi titolo ad agire, in particolare i concessionari o parenti ~~entro il terzo grado~~, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della riservatezza.
6. Qualora alla scadenza della concessione e al termine del preavviso relativo alle operazioni di esumazione ordinaria non pervenga alcuna comunicazione da parte del coniuge o eredi ovvero gli stessi non risultino reperibili, l'esumazione potrà essere effettuata con collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o, in caso di cadavere indecomposto, esso verrà avviato a seconda sepoltura.

Articolo 61 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Non è prevista necessariamente la presenza di personale tecnico-ispettivo del competente servizio ATS.

3. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza della Giunta comunale, che vi provvede con propria delibera.
4. Agli operatori cimiteriali incaricati spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Quando si accerti che nel cimitero, per sopravvenute particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Salute, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:
 - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, generalmente dedicato a seconda sepoltura, nel caso in cui la salma risultasse indecomposta; in tali casi i resti mortali devono essere deposti in contenitori di materiale biodegradabile. È consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività e abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di enzimi. Nel caso di non ricorso all'uso di additivi il periodo viene fissato pari a 5 anni, mentre nel caso in cui vi si ricorra viene stabilito pari a 2 anni;
 - b) avvio a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto ad agire che si devono accollare ogni costo;
 - c) tumulazione dei resti in cassetta in zinco o dell'urna cineraria in loculo ossario/cinerario se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. Tali cassette o urne possono essere anche introdotte all'interno di loculi ossari, loculi cinerari, loculi o tombe private con concessione in essere previa richiesta degli aventi diritto, cosiddetto ricongiungimento come da Art. 70 del vigente Regolamento.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dall'Amministrazione comunale e indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione o nell'avvio a cremazione.

8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, i monumenti funebri copri fossa e gli altri ornamenti collocati sopra la fossa saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali tutto il materiale ivi depositato diviene di proprietà dell'Amministrazione comunale che eventualmente ne può disporre anche l'avvio a discarica.
9. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate all'inumazione.
10. L'esumazione ordinaria delle sepolture deve essere effettuata durante la prima operazione massiva utile dopo il termine della concessione.

Articolo 62 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ~~ossia~~ eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione ossia prima della scadenza del contratto di concessione previsto nel comma 2 dell'articolo 83 del presente regolamento, sono ammesse esclusivamente in caso di:
 - a) provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per trasferimento ad altra sepoltura all'interno del cimitero, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie, di cui al presente articolo sono richieste o ordinate con apposita istanza da parte dei soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.
4. Le esumazioni straordinarie sono effettuate dal gestore dei servizi cimiteriali e la presenza di personale della ATS può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienicosanitaria.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi da giugno ad agosto.

Articolo 63 Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende l'estrazione dal tumulo di un feretro precedentemente ivi sepolto.
2. Le estumulazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. I loculi, gli ossari e/o le nicchie cinerarie che vengono liberati a seguito delle operazioni di estumulazione effettuate, sono destinati a nuove tumulazioni, secondo un criterio di rotazione.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene estumulato, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.
4. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni ordinarie e/o straordinarie quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ATS competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
6. Qualora alla scadenza della concessione e al termine del preavviso relativo alle operazioni di estumulazione ordinaria non pervenga alcuna comunicazione da parte del coniuge, o eredi ovvero gli stessi non risultino reperibili, l'estumulazione potrà essere effettuata con collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o, in caso di cadavere indecomposto, esso verrà avviato a seconda sepoltura.

Articolo 64 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvede con propria delibera.
4. Agli operatori cimiteriali incaricati spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno al momento della estumulazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:
 - a) trasferimento in fossa, posta in un reparto appositamente individuato denominato di seconda sepoltura, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi). È consentito il ricorso ad enzimi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività e abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive. Nel caso di non ricorso all'uso

di additivi il periodo viene fissato pari a 5 anni, mentre nel caso in cui vi si ricorra viene stabilito pari a 2 anni;

- b) trasferimento in cassette di zinco destinate ai resti ossei nell'ipotesi in cui il cadavere abbia completato la mineralizzazione;
 - c) avvio a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto ad agire;
 - d) le cassetine con resti ossei o le urne cinerarie possono essere introdotte all'interno di loculi ossario, loculi cinerari, loculi o tombe private con concessione in essere previa richiesta degli aventi diritto, cosiddetto ricongiungimento come da Art. 70 del vigente Regolamento;
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dall'Amministrazione comunale indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione o nell'avvio a cremazione.
7. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà dell'Amministrazione comunale che eventualmente ne può disporre anche l'avvio a discarica.
8. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di estumulazioni in fosse destinate all'inumazione.
9. L'estumulazione ordinaria delle sepolture deve essere effettuata durante la prima operazione massiva utile dopo il termine della concessione.

Articolo 65 Estumulazioni straordinarie

- 1. Per indagini private.
- 2. Le estumulazioni straordinarie, eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione, ossia prima della scadenza del contratto di concessione, sono ammesse esclusivamente in caso di:
 - a) provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esclusivamente per cremazione.
- 3. Le estumulazioni straordinarie, di cui al presente articolo sono richieste o ordinate con apposita istanza da parte dei soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, ~~né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.~~
5. Le esumazioni straordinarie sono effettuate dal personale dell'Amministrazione comunale o dal gestore dei servizi cimiteriali e la presenza di personale della ATS può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienicosanitaria.

Articolo 66 Avvisi di scadenza per esumazioni/esumazioni ordinarie

1. L'informativa alla cittadinanza circa le sepolture in scadenza e i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione/esumazione massiva è eseguita preventivamente con pubbliche affissioni all'albo pretorio on-line e all'ingresso del cimitero, indicativamente in occasione della commemorazione dei defunti, con una durata minima di 90 giorni.
2. Annualmente vengono registrate all'interno del Registro cimiteriale le operazioni cimiteriali di esumazione/esumazione ordinaria eseguite nell'arco dell'anno e stesi elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle esumazioni per le quali è attivabile l'esumazione/esumazione ordinaria.

Articolo 67 Esumazioni/esumazioni a pagamento e gratuite

1. Le tariffe relative ai costi delle esumazioni/esumazioni ordinarie/straordinarie sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale tenendo conto della tipologia di sepoltura e della complessità delle operazioni connesse a ciascuna di tali tipologie.
2. I costi relativi alle operazioni di esumazione/esumazione sono a carico del coniuge o dei parenti fino al terzo grado o degli aventi causa del defunto.
3. A partire dal 2022 il pagamento delle tariffe di esumazione/esumazione avviene all'atto del pagamento della concessione.
4. I costi relativi a eventuali diverse tipologie di sepoltura sono a totale carico del coniuge, dei parenti fino al terzo grado o degli eredi del defunto che vi dovranno provvedere all'atto di effettuazione della traslazione.
5. Le esumazioni/esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della relativa tariffa da parte dei parenti fino al terzo grado o degli aventi causa del defunto. Per le esumazioni/esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 68 Traslazione del feretro /cassettina contenente resti mortali / urna cineraria all'interno del cimitero

1. E' consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la traslazione del feretro all'interno del cimitero comunale, previa rinuncia scritta della concessione in corso e senza diritto al rimborso dell'eventuale periodo di concessione non usufruito, esclusivamente nel caso in cui dalla traslazione di feretro/resti mortali/urna cineraria al fine di riunire due o più defunti, ne derivi almeno un loculo libero nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
2. Nell'ambito delle operazioni di traslazione, la durata complessiva della concessione deve rispettare quanto previsto dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento.
3. Le operazioni di traslazione sopra individuate sono sottoposte alle condizioni ed al pagamento delle relative tariffe, approvate con apposito atto del competente organo comunale.

Articolo 69 Raccolta dei resti ossei

1. I resti ossei raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra sepoltura privata da effettuarsi con cassette di zinco o con urne cinerarie, dotate di targhetta con i dati identificativi del defunto, destinate a loculi, loculi ossario o tombe in concessione.
2. Il collocamento dei resti ossei (cassetta resti ossei) dei defunti deve essere richiesta dal coniuge, parenti e/o affini (in ordine di grado) o aventi causa, con il contestuale assenso del concessionario, se in vita, in caso di ricongiungimento.

Articolo 70 Ricongiungimenti

1. La traslazione o la tumulazione di cassette con resti ossei o urne cinerarie può avvenire
 - a) all'interno di un loculo occupato da un feretro del coniuge o di un familiare con grado di parentela entro il terzo grado o di un affine entro il primo grado nel numero complessivo di tre defunti, di cui massimo due ospiti.
 - b) in un loculo occupato da un'urna cineraria sempre nel rispetto dei legami parentali indicati al punto a) e sempre nel numero massimo di tre defunti, di cui massimo due ospiti.
 - c) in un loculo occupato da una cassetta di resti ossei, sempre nel rispetto dei legami parentali indicati al punto a) per un massimo di tre defunti, di cui massimo due ospiti. L'urna cineraria, in questo caso, deve essere del modello "a libro". Anche in questo caso il defunto che viene

ricongiunto deve essere il coniuge o avere con il defunto ospitante un grado di parentela entro il terzo (in linea diretta o collaterale) o un affine entro il primo grado.

2. E' possibile altresì collocare cassetine in zinco contenenti resti ossei o urne cinerarie in apposito contenitore all'interno del corpo marmoreo collocato a copertura delle tombe a inumazione, per un massimo di due sempre nel rispetto dei legami parentali indicati al comma 1 del presente articolo.
3. Le traslazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si configurano quali "ricongiungimenti" e seguono la scadenza della concessione originaria del loculo. Alla scadenza della concessione del defunto ospitante il loculo/ossario dovrà essere liberato e ogni ospite dovrà avere altra collocazione.
4. Resta a carico dei parenti o degli aventi causa il pagamento della spesa per la deposizione delle cassette resti ossei o delle urne cinerarie ai sensi di quanto indicato al comma 5 dell'articolo che precede. Sono inoltre a carico dei richiedenti la traslazione la rimozione e la successiva collocazione della relativa lapide marmorea.

Articolo 71 Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli operatori cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al competente Ufficio comunale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di due mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, possono essere liberamente alienati dall'Amministrazione comunale e il ricavato viene destinato agli interventi di miglioramento della struttura cimiteriale.

Articolo 72 Recupero e smaltimento dei materiali

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati all'interno della sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine fissato nell'informativa di cui all'articolo 64 del presente *Regolamento*, il competente Ufficio comunale può autorizzare il

recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.

3. Al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, in assenza della specifica richiesta di cui al presente articolo, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà dell'Amministrazione comunale che vi provvede come indicato nel presente Regolamento.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dall'Amministrazione comunale all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali o di opere di loro proprietà in caso di traslazione dei defunti o in favore di sepolture di coniugi parenti o affini entro il secondo grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per le sepolture in cui si intende utilizzarli.
6. Ricordi strettamente personali, comprese le foto ceramiche, collocati sulla sepoltura oggetto di esumazione/estumulazione, possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

Articolo 73 Chiusura del cimitero

1. Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione, il cimitero deve restare chiuso al pubblico fino al termine delle stesse.

Capo V - CREMAZIONE

Articolo 74 Crematorio

1. L'Amministrazione comunale, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto autorizzato indicato dalla ditta incaricata per l'esecuzione delle esumazioni / estumulazioni.

Articolo 75 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della l. 130/2001 e dall'articolo 12 del rr. 4/2022, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli

articoli 74-77 del Codice Civile o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* (di seguito DPR 445/2000).
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti in associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione:
 - a) Copia del certificato necroscopico su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - c) eventuale documentazione relativa alle volontà del defunto in ordine alla dispersione delle proprie ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria;
 - d) attestazione medica che garantisca che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari.
6. La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla competente ATS, a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
7. Nel cimitero deve essere predisposto un ambito per accogliere le urne cinerarie. Queste possono essere collocate anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.
8. La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Amministrazione comunale previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, dell'assenso del coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. Per la cremazione di esiti di fenomeni

cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo ad agire, si applica la medesima procedura prevista dal precedente comma.
10. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ATS segnalare all'Amministrazione comunale, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
11. Il cimitero deve avere un ossario comune destinato a raccogliere, in perpetuo e collettivo, le ossa provenienti dalle esumazioni/estumulazioni e dai ritrovamenti e un cinerario comune per la raccolta e la conservazione, in perpetuo e collettivo, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di sepoltura dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
12. È facoltà dell'Amministrazione comunale realizzare un'unica struttura che funga contestualmente da ossario comune e da cinerario comune.

Articolo 76 Avvio al crematorio

1. L'Amministrazione comunale, non essendo presente nel territorio comunale un forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio all'impianto funzionante più vicino autorizzato che risulti disponibile. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'ente gestore dell'impianto medesimo.
2. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Articolo 77 Urne cinerarie

1. Le dimensioni e le caratteristiche delle nicchie destinate alla sepoltura delle urne cinerarie sono stabilite dal presente *Regolamento*.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale conservato dall'Ufficiale di Stato civile e/o da chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
5. La destinazione delle ceneri può essere, a richiesta degli aventi titolo ad agire, la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione. Qualora nessuno abbia provveduto per alcuna delle destinazioni, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente *Regolamento*, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ATS nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Articolo 78 Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. L'Ufficiale di stato civile rilascerà apposita autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 73, comma 5, della l.r. 33/2009, secondo il modello conforme all'allegato 6 della dgr 20278/2005, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna e sottoscriverà il relativo verbale di consegna, la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativamente alla dispersione non autorizzata delle ceneri, delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. L'Amministrazione potrà effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Articolo 79 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero dell'Amministrazione comunale nel caso in cui le ceneri risultino già tumulate alla data di entrata in vigore del presente *Regolamento* a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali e secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al presente articolo, dal convivente *more uxorio*, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o, in mancanza di questi, dal personale autorizzato dall'Amministrazione comunale.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto.
5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme all'allegato 5 della dgr 20278/2005, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficiale dello stato civile. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
7. La dispersione delle ceneri può essere effettuata anche all'interno del cimitero con le seguenti modalità e costi:
 - gratuitamente, nel cinerario comune;
 - previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale, nel giardino delle rimembranze.
8. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

Capo VI - POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 80 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale tenendo conto della luce naturale diversificata in relazione alle stagioni. Gli orari devono risultare affissi all'ingresso del cimitero.
2. L'orario della stagione invernale, che va dal 15 novembre al 28 febbraio, è continuato dalle 7:00 alle 17:00. L'orario della stagione estiva, che va dal 1 marzo al 14 novembre, è continuato dalle ore 7:00 alle 19:00.
3. La struttura cimiteriale resta aperta, in ogni caso, fino al termine delle funzioni funebri e l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. L'apertura e chiusura del cancello è automatica.

Articolo 81 Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero, di norma, è pedonale, fatta eccezione per l'ingresso di mezzi adibiti al trasporto funebre e di mezzi necessari alla realizzazione di lavori di manutenzione o nuova costruzione all'interno della struttura.
2. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) introdurre cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, salvo i cani-guida;

- b) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere austero del luogo;
 - c) alle persone di età inferiore a 6 anni quando non siano accompagnati da adulti.
3. I veicoli, con portata a pieno carico inferiore ai 10 q, possono introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e previa regolare autorizzazione o comunicazione agli uffici competenti.
 4. Il passaggio pedonale attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.
 5. Ogni lavoro da eseguire nel cimitero sarà sospeso dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della ricorrenza dei morti.

Articolo 82 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolar modo:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi e altri oggetti;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori;
 - e) accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi e muri;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio comunale e l'assenso dei familiari interessati;
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei funebri, riti religiosi o commemorazioni;
 - i) assistere all'esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti o aventi diritto del defunto e non preventivamente autorizzati dal competente Ufficio comunale;
 - j) svolgere qualsiasi attività commerciale, ambulante e non;
 - k) praticare l'accattonaggio o la questua;
 - l) disturbare in qualsiasi modo i dolenti, specie con l'offerta di servizi ed oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - m) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
2. I divieti di cui al comma precedente, in particolar modo per i punti g), h), i), j), k), l), m) e n) sono estesi anche alle immediate vicinanze dei cimiteri e relativi parcheggi.
3. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

4. E' fatto obbligo all'utente, in occasione della sostituzione dei fiori, di provvedere a riporre gli stessi negli appositi contenitori predisposti all'interno del cimitero. L'acqua del contenitore dovrà essere versata in fognatura e non sparsa sul terreno, per evitare esalazioni maleodoranti.
5. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
6. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di polizia locale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.
7. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del competente Ufficio comunale.
8. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi fioriere e/o giardinetti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione. Nel cimitero si avrà cura di provvedere alla sfalcatura e successiva eliminazione delle erbe infestanti.
9. E' fatto obbligo ai visitatori usare con cura e diligenza annaffiatori e materiale di pulizia e di riporli negli appositi spazi.
10. Al fine di garantire quanto più possibile l'omogeneità anche degli arredi, l'Amministrazione comunale si riserva di uniformarli attraverso uno specifico atto da parte dell'organo competente.
11. I porta lampada dovranno essere predisposti adeguati ad una lampada alimentata con energia elettrica, led o da fotovoltaico.

Articolo 83 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento* è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del rd 1256/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

Articolo 84 Manutenzioni

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al competente Ufficio comunale.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di

opere o restauri che l'Amministrazione comunale ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

3. Le spese di manutenzione ordinaria per tombe nei campi comuni, loculi, nicchie cinerarie ed ossari sono a carico dei privati concessionari. Sono inoltre a carico dei concessionari le opere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene che l'Amministrazione comunale ritenesse di prescrivere o si assumesse l'onere di eseguire addebitando successivamente le spese al concessionario.
4. Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione comunale.
5. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine, così nei campi comuni e nella zona delle tombe private l'erba è frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte sono, ad opera del personale di servizio, raccolte e depositate nell'ossario comune.
6. Dai cimiteri vengono tolti d'ufficio i monumenti funebri copri fossa e/o le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vengono collocate. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro e la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che dovessero estendersi fuori dalle aree concesse o coprano le epigrafi in maniera tale da renderne impossibile la lettura, ovvero che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati perché vengano ripristinate condizioni di buona manutenzione e decoro. Nel caso di ulteriore inadempienza da parte dei concessionari, tutti gli oneri relativi agli interventi saranno a questi ultimi comunque addebitati.

Titolo IV – CONCESSIONI

Capo I – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI

Articolo 85 Tumulazioni, inumazioni e sepolture private

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'Amministrazione comunale.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dall'Amministrazione comunale riguardano:
 - a) sepolture individuali a tumulazione (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture private per famiglie e collettività (tombe di famiglia a giardino o a parete o tombe collettive);
 - c) sepolture individuali ad inumazione (fosse);
 - d) lapidi ricordo.
3. Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 e dal rr 4/2022.
4. La concessione è regolata dal contratto-tipo completo di allegati e schemi, approvato dal competente organo comunale ed è stipulata ai sensi delle normative vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del competente Ufficio comunale.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare dal contratto sopra richiamato, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario (persona fisica o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore) che richiede e stipula il contratto di concessione del manufatto;
 - d) il nome del defunto;
 - e) la decorrenza della concessione, che normalmente coincide con la data di sepoltura.
 - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito e approvato dal competente Organo comunale.

7. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa, con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione stessa, salvo quanto disposto dal successivo comma 9.
8. La concessione, regolata da uno schema di contratto tipo, viene stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio servizi cimiteriali a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. L'area per tombe di famiglia e le tombe di famiglia possono essere concesse a:
 - a) una o più persone;
 - b) una famiglia;
 - c) una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - d) enti, corporazioni o fondazioni.
10. Nel primo e nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Nel caso di rinuncia di una famiglia cointestata, come previsto alla lettera c) del comma 8, la concessione continua a favore della famiglia che intende mantenere il contratto.
11. Non può essere fatta concessione di tombe di famiglia e di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera d) del comma 8, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, alla corporazione o alla fondazione concessionarie. Tale diritto si esercita, comunque, in tutti i casi, fino al completamento della capienza del sepolcro.
12. La sepoltura in tombe private di cadaveri di persone che siano state conviventi dei concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora vi sia il consenso scritto di almeno uno dei concessionari, il quale ha avuto cura di ottenere lo stesso dagli altri contitolari, dimostrandolo con un'autocertificazione e presentando richiesta scritta all'Ufficiale di stato civile.
13. Le concessioni di ossari e cinerari devono riguardare i resti ossei e o le ceneri di persone, indicate nell'atto concessorio. Resta salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 52.
14. Gli ossari/cinerari sono inoltre concessi per tumulare i resti mortali o le ceneri **esclusivamente** di defunti non residenti quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente, parente o affine di primo grado (genitore o figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello o sorella).
15. La concessione dei loculi, degli ossari o dei cinerari avviene seguendo l'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, oppure da destra verso sinistra, seguendo la numerazione progressiva predefinita presente all'interno del programma in uso dal Comune.

Articolo 86 Durata e tariffe

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal presente *Regolamento* e comunque di durata mai superiore ai 99 anni.
2. La durata è fissata in:
 - a) 99 anni non rinnovabili per le tombe di famiglia a parete, a giardino o a cappella;
 - b) 20 anni per gli ossari e le fosse a terra di prima sepoltura e le urne cinerarie di seconda sepoltura;
 - c) 40 anni per i loculi e le nicchie cinerarie;
 - d) 5 anni per le inumazioni di salme di indecomposti, conseguenti a estumulazioni ed esumazioni (vedasi lettera a), comma 6 dell'articolo 59 e la lettera a), comma 5 dell'articolo 62 del presente *Regolamento*).
3. Le cassette dei resti ossei/urne cinerarie derivanti da operazioni conseguenti a estumulazioni/esumazioni straordinarie, collocate successivamente alla prima sepoltura nei loculi e/o ossari/cinerari, rispettano la scadenza della concessione del loculo ospitante.
4. L'individuazione delle tariffe relative alle concessioni/rinnovi di ogni forma di sepoltura e a qualsiasi altro genere di servizio/prestazione sono di competenza della Giunta comunale.
5. Il pagamento del corrispettivo della concessione cimiteriale non può essere rateizzato e deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie a partire dall'anno 2022 è incluso nella tariffa di concessione.
7. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel presente articolo, o di quelle facenti parte dell'atto concessorio, nel caso di sepoltura privata, l'Amministrazione comunale provvede al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.
8. Per l'allacciamento alla rete elettrica delle lampade votive, è imposto il pagamento di un diritto il cui importo è fissato dall'Amministrazione comunale e di un canone annuale.
9. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, che comunque non può mai essere superiore ai 99 anni.

Articolo 87 Uso tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge e ai parenti prossimi, e a qualunque persona defunta comunicata dal concessionario legata da vincolo di

parentela, fino al completamento della capienza della sepoltura e salvo diverse indicazioni contenute all'interno della convenzione.

2. Il sottoscrittore di una concessione per una sepoltura privata ha implicitamente diritto a seppellirvi se stesso, il coniuge o convivente, gli ascendenti e affini in linea retta.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione da legame di parentela.
4. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile salvo il caso di decesso del concessionario. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di decesso del concessionario, deve essere trasmesso al comune un atto notorio

5. Il concessionario o gli eredi si impegnano a comunicare almeno ogni trenta anni il nominativo della persona che si occupa della manutenzione della tomba di famiglia.
6. In caso di rinuncia alla concessione in corso di validità, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla riassegnazione tramite bando pubblico senza alcun rimborso.

Articolo 88 Prenotazione della sepoltura

1. Le concessioni in uso di sepolture individuali in loculi/ossari/nicchie cinerarie sono assegnate solo in presenza di feretro, di cassetta o di urna cineraria da tumularvi. Non è prevista alcuna possibilità di prenotazione del loculo.

Articolo 89 Assegnazione gratuita

1. L'Amministrazione comunale può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati a inumazione o tumulazione di cadaveri, ceneri e resti mortali per:
 - a) cittadini benemeriti o che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
 - b) cittadini deceduti in situazioni dichiarate di "lutto cittadino";
 - c) parroci che abbiano prestato servizio presso le comunità del paese e che abbiano chiaramente manifestato il desiderio di essere sepolti presso il cimitero locale;
 - d) cittadini indigenti, come meglio specificato all'articolo 8 del presente *Regolamento*.

A tal proposito sono state individuate delle campate ossario speciali per le vittime civili di guerra.

Capo II – RINNOVO, PROROGA E SUBENTRO

Articolo 90 Rinnovo e proroga

1. Tutti i nuovi contratti di concessione di loculi/ossari/cinerari e di fosse per l'inumazione dei feretri devono prevedere il diritto di rinnovo per una durata pari al 50% di quella prevista all'Art. 86 comma 2, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare la concessione allo scadere fatta salva la verifica di cui al comma 3 del presente articolo e la presentazione della richiesta di rinnovo prima della scadenza.
2. Per le concessioni di loculi/ossari/cinerari e fosse per l'inumazione dei feretri scadute in data antecedente al del 31/12/2010, non è consentito stipulare una nuova concessione e tali sepolture saranno oggetto di esumazione/estumulazione. Per quelle scadute dopo il 01/01/2011 è possibile stipulare, previa verifica di cui al comma 3 del presente articolo, una sola concessione della durata massima pari al 50% di quella prevista al comma 2 dell'articolo 86, subordinatamente al pagamento del corrispettivo determinato moltiplicando la quota annuale vigente al momento della richiesta, per il numero degli anni compresi tra la data di scadenza e quella di richiesta di concessione. Tutte le tariffe da corrispondere per le concessioni sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale e sono soggette ad aggiornamento periodico. Le tombe interrate sotto cippi, piramidi, statue, obelischi, ecc, la cui concessione è scaduta alla data di approvazione del presente regolamento devono essere liberate e bonificate entro 5 anni dalla data di approvazione del presente regolamento. I cippi commemorativi potranno essere conservati, purché correttamente mantenuti nel tempo, negli spazi appositamente identificati nelle tavole progettuali del Piano Cimiteriale Comunale.
3. Il rinnovo delle concessioni è subordinato alla verifica della disponibilità, per ciascuna tipologia di sepoltura interessata dal rinnovo, di sepolture libere pari ad almeno il 10% della capacità della struttura cimiteriale. A titolo esemplificativo: per autorizzare il rinnovo di un loculo per feretri, preventivamente risulta necessario verificare che vi siano sepolture libere di questa tipologia nella quantità minima pari al 10% del totale dei loculi per feretri del cimitero.
4. L'Amministrazione comunale, valutata la domanda, in relazione alla disponibilità di spazi, può accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione decade e la sepoltura rientra nella libera disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Articolo 91 Subentro

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al competente

Ufficio servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data del decesso, designando gli aventi diritto che si occuperranno altresì della manutenzione della tomba.

Capo III – REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE

Articolo 92 Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, per modificazione del cimitero, per motivi d'interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità, per motivi di tutela di opere d'interesse storico-artistico, oppure per qualsiasi altra ragione legittimata da disposizioni normative.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico dei relativi presupposti, e viene accordato agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero stesso in zona o costruzione indicate dal competente Ufficio comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova o a una sepoltura provvisoria in attesa della realizzazione della nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale deve dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line ed affissione alle bacheche cimiteriali per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, secondo quanto prescritto all'articolo 92 del DPR 285/1990.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 93 Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro 60 giorni, da ~~cadavere~~, **feretro**, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla corretta manutenzione della sepoltura;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) in caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto;
 - g) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h) in caso di incuria e abbandono della sepoltura;
 - i) in caso di difformità non sanabili delle opere rispetto a quanto autorizzato dal competente ufficio comunale;
 - j) in caso di sepoltura di non aventi titolo.
2. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
 3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
 4. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on-line e nelle bacheche cimiteriali per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando l'Amministrazione comunale o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi e indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe del comune di residenza.
 5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra all'interno dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del dLgs 267/2000 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
 6. Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro o dei resti o delle ceneri nel campo di inumazione, nell'ossario/cinerario comune e il tumulo ritorna nella completa disponibilità del Comune senza che ciò possa dar luogo ad alcuna richiesta di eventuali rimborsi o indennizzi da parte del concessionario.
 7. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico deve procedere alla demolizione delle opere o al loro restauro o alla loro riassegnazione a seconda dello stato in cui si trova il manufatto restando i materiali e le opere nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.
 8. Anche nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il competente Ufficio comunale provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 94 Rinuncia

1. Nel caso di rinuncia o abbandono, da parte di singoli o di famiglie, di posti già avuti in concessione, l'Amministrazione comunale ha diritto di rientrarne in pieno uso e possesso, venendo

automaticamente anche in possesso delle opere murarie costruite nel sepolcro o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Qualora avvenisse che prima della scadenza della concessione l'Ufficio Tecnico autorizzasse, su richiesta del concessionario, il trasferimento del feretro o dell'urna cineraria o della cassetta contenente i resti ossei per collocarli altrove, il Comune entrerà in possesso del loculo assegnato senza dovere al concessionario, ai suoi eredi o successori, alcun compenso od altro.

Articolo 95 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del rr 4/2022.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere al gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti ossei, provvede il gestore del cimitero, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in fossa di inumazione o in cinerario/ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

Titolo V – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 96 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie che non siano riservate all'Amministrazione comunale, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Chiunque lavori all'interno del cimitero deve sottostare alle disposizioni scritte impartite dal competente Ufficio comunale, nonché alla normativa vigente in materia.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma che precede gli imprenditori dovranno munirsi di specifica autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico.
3. Per le riparazioni semplici, la pulitura di monumenti, la fornitura di lapidi, croci, vasi, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il nulla osta da parte dei competenti uffici comunali inviando una comunicazione preventiva eventualmente corredata, se necessario, da schemi anche semplificati degli interventi previsti.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 97 Autorizzazioni e permessi di costruzione per sepolture private

1. I rivestimenti lapidei di chiusura di loculi e tombe a terra debbono essere conformi alle tipologie approvate con Delibera di Consiglio comunale n. 126 del 13/10/2011. A tal proposito si rimanda all'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o intralciare il normale svolgimento dell'attività cimiteriale.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal competente Ufficio comunale.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1 del presente articolo.

6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 98 Recinzione delle aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve cintare, a regola d'arte e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai dolenti e/o al personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del competente Ufficio comunale.
3. I materiali di scavo, previa vagliatura del terreno per la verifica di eventuali resti mortali e rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali, devono essere di volta in volta conferiti alle discariche autorizzate. Al termine dei lavori l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 99 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione comunale.
2. Qualora le opere edilizie e/o decorative venissero a cedere per qualunque motivo è cura del personale del cimitero ritirarli per essere distrutti o utilizzati per costruzioni nel cimitero. Qualora, si ravvisi l'immediato pericolo per l'incolumità pubblica ovvero qualora, nonostante preavviso, le parti pericolanti non fossero ritirate o riparate immediatamente dai concessionari, è cura del personale provvedere come descritto.

Articolo 100 Circolazione dei mezzi e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. La sosta lungo i percorsi è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Il terreno adiacente alla costruzione deve essere mantenuto ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e simili.

Articolo 101 Orario di lavoro e sospensione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni prefestivi e festivi, salvo particolari esigenze tecniche, verificate e autorizzate dal competente Ufficio comunale, nonché durante lo svolgimento di riti funebri e nei 30 minuti che lo precedono e lo seguono.
3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo compreso fra il 20 ottobre e il 10 novembre, le imprese devono sospendere tutte le attività lavorative e devono provvedere al ripiegamento del cantiere con la sistemazione dei materiali giacenti in cantiere che non devono in alcun modo ridurre i percorsi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico può dettare istruzioni di comportamento relative all'introduzione e alla posa in opera di materiali per la realizzazione delle sepolture individuali o anche solo di lapidi per le sepolture individuali e stabilire un intervallo temporale, anche parzialmente diverso di quello di cui al comma che precede, per particolari situazioni o eventi.

Articolo 102 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Capo II – ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 103 Funzioni e autorizzazioni

1. L'attività funebre è un'attività imprenditoriale che assicura le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza del mercato e con modalità tali da assicurare l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) preparazione e vendita di casse, accessori e altri articoli funebri;
 - c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bare e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di salme/cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) eventuale gestione di case funerarie.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di apposita SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Le attività funebri devono garantire l'igiene e la sicurezza pubblica e il loro funzionamento è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti minimi:
 - a) un carro funebre;
 - b) un'autorimessa;
 - c) un direttore tecnico con poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre in possesso dei requisiti formativi prescritti;
 - d) un addetto, per ogni sede oltre alla prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari;
 - e) almeno quattro operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi minimi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente.
4. I requisiti di cui al comma precedente si intendono soddisfatti attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di specifici contratti continuativi di appalto di servizi.

Articolo 104 Divieti

1. L'attività funebre è incompatibile con:
 - a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b) il servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;
 - d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.
2. Alle imprese funebri è altresì vietato:
 - a) la prestazione di servizi in ambito necroscopico;
 - b) l'esercizio del servizio di ambulanza, di trasporto sanitario semplice, di trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni altro trasporto a esso assimilabile;
 - c) l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile.
3. Alle imprese funebri è espressamente vietato:
 - a) procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi per cui vi sia il sospetto di accordo o di corruzione;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- d) esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali della propria attività;
- e) esporre materiale pubblicitario a proprio favore all'interno del cimitero.

Capo III – PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO

Articolo 105 Obblighi e divieti

1. Il personale operante all'interno del cimitero è tenuto all'osservanza del presente *Regolamento*, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero stesso.
2. Il personale del cimitero è tenuto altresì a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei dolenti;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire ai dolenti le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte dei dolenti o delle ditte;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, compreso segnalare i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
 - d) trattenere, anche per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave da denunciare agli organi competenti, il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra richiamati e di quali risultanti dal presente *Regolamento* costituiscono violazione disciplinare.
5. Il personale operante all'interno del cimitero deve essere sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 106 Assegnazione gratuita di sepoltura a Ministri di Culto

1. All'interno del cimitero la chiesetta cattolica consacrata centrale è riservata alla ~~inumazione~~ e tumulazione dei feretri, dei resti ossei o delle ceneri dei Ministri di Culto che hanno prestato servizio presso la parrocchia di Castegnato, nati nel comune di Castegnato o che hanno manifestato desiderio di essere sepolti nel cimitero di Castegnato.
2. Le sepolture di cui al comma che precede verranno effettuate gratuitamente con spese a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 107 La planimetria della struttura cimiteriale

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dell'elenco dei concessionari. Detto registro deve trovare perfetta corrispondenza all'interno della planimetria della struttura cimiteriale predisposta e aggiornata presso l'Ufficio tecnico. Entrambi i documenti devono essere tenuti con mezzi informatici.
2. La planimetria e i prospetti relativi alle campate cimiteriali sono un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni presenti nella struttura cimiteriale.
3. A ogni sepoltura rappresentata in planimetria viene attribuito un numero progressivo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura all'interno del cimitero.
4. Sulla planimetria devono essere annotate le tipologie di sepoltura concesse in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale, ivi comprese le campagne di esumazione/estumulazione e le eventuali traslazioni di resti mortali all'interno della struttura cimiteriale ovvero in altri cimiteri.

Articolo 108 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'Ufficiale di Stato Civile per ogni defunto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura che gli viene consegnata dall'operatore cimiteriale. L'addetto ai Servizi Cimiteriali iscrive l'avvenuta sepoltura su apposito registro digitale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, età al momento del decesso, data di sepoltura e numerazione progressiva attribuita a ciascuna sepoltura);
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la data e il numero della concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) in caso di cremazione: il luogo di sepoltura/dispersione delle ceneri ovvero le generalità della/e persona/e a cui le ceneri sono state affidate e il luogo della loro custodia.
3. Il registro deve essere presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare del registro deve essere consegnato, ogni fine anno, all'archivio comunale.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della planimetria cimiteriale di cui all'articolo che precede.

Articolo 109 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'addetto ai Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo.
3. Nella stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza l'addetto ai servizi cimiteriali deve tenere conto di quanto precisato all'articolo 86 del presente *Regolamento*.

Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente *Regolamento* si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990 e del rr 4/2022, nonché tutte le altre norme in vigore in materia di polizia mortuaria e adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
2. Il presente *Regolamento* si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.
3. Le disposizioni contenute nel presente *Regolamento* si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di regolamenti precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, nuovo *Regolamento*.

Articolo 111 Norma finale e di rinvio

1. Sono abrogati il previgente Regolamento di Polizia Mortuaria e ogni altro atto o disposizione che risulti in contrasto con il presente *Regolamento*.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente *Regolamento* si fa rinvio alle norme statali in vigore e in particolare al DPR 285/1990, alla l 130/2001, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa* (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 254, *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*, alla lr 33/2009, e al rr 4/2022.

Allegato 1 – Modulistica e Tipologie lapidi e cippi

Modulistica e modalità di realizzazione monumenti e lapidi funebri e schema di contratti di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 13 ottobre 2011, n. 126, consultabile al seguente indirizzo elettronico:

<https://comune.castegnato.bs.it/documenti/2503657>

L'allegato può essere soggetto ad aggiornamento periodico con Deliberazione di Giunta Comunale senza che tale modifica costituisca variante al presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Allegato 2 - Schemi gradi parentela e affinità**Schema gradi di parentela**

Parenti di primo grado	Figli Genitori
Parenti di secondo grado	Nipoti Nonni Fratelli e sorelle
Parenti di terzo grado	Bis nipoti Bis nonni Nipoti (figli di fratelli o sorelle) Zii paterni o materni
Parenti di quarto grado	Pronipoti Cugini Prozii (fratelli dei nonni)
Parenti di quinto grado	Figli di pronipoti Figli di cugini Cugini dei genitori
Parenti di sesto grado	Figli di figli di cugini Figli dei cugini dei genitori

Schema gradi di affinità parentale

Affini di primo grado	Suocero/a Genero/nuora Patrigno/matrigna
Affini di secondo grado	Cognato/a Il cognato del coniuge non è affine, cioè non sono affini i cognati/e della moglie/marito, né sono affini tra di loro i mariti/mogli di due sorelle/fratelli
Affini di terzo grado	Marito/moglie dello/a zio/a Marito/moglie del/la nipote
Affini di quarto grado	Marito/moglie del/la pronipote Marito/moglie del/la prozio/a Marito/moglie del/la cugino/a

Allegato 3 - Disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali

Disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*
- Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*
- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*
- Regio Decreto 01 luglio 1937, n. 1379 - *Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937*
- Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055 - *Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938*
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 - *Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico*
- Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - *Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria*
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 - *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa*
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 - *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*
- Legge 1 aprile 1999, n. 91 - *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- Decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396 - *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1977, n. 127*
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 - *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - *Norme generali sull'ordinamento pubblico del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*
- Decreto Presidente Repubblica 10 luglio 2003, n. 254 - *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*

Disposizioni normative e regolamentari regionali

- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;*
- Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4 - *Regolamento in attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*